TRIBUNALE DI TORINO
VI SEZIONE CIVILE-FALLIMENTARE

AI CURATORI FALLIMENTARI
AI COMMISSARI E LIQUIDATORI GIUDIZIALI DI SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO

Oggetto: **recenti modifiche della legge fallimentare di cui alla L. n. 132/2015 e loro ricadute operative**

1. Programma di liquidazione ex art.104 ter l.f.e

L'art. 104 *ter* l. fall., ha determinato il termine ultimo per la predisposizione del programma di liquidazione in "*non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento*".

Non si tratta di un termine perentorio, mancando sanzioni processuali al suo mancato rispetto, bensì di un termine acceleratorio e di obbligatoria osservanza, posto che è espressamente previsto che "*il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore*".

Viene espressamente indicato che il programma di liquidazione debba avere un ulteriore contenuto obbligatorio, rappresentato dalla espressa indicazione del "*termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo*" e che il termine stesso non possa eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento.

Soltanto nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore dovesse ritenere necessario un termine maggiore, egli sarà tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano la previsione di un maggior termine per la liquidazione.

Anche il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è da considerarsi giusta causa di revoca del curatore.

Si invitano pertanto i curatori ad indicare in modo analitico la tempistica da osservarsi nell'esecuzione dei vari atti di liquidazione, fissando dei termini ristretti al perito estimatore per il deposito della relazione di stima.

Si segnala come, in ragione dell'ulteriore spinta acceleratoria della liquidazione fallimentare ed il pur labile richiamo alla valutazione dei rapporti riepilogativi ai fini della nomina, il criterio della regolarità e puntualità negli adempimenti non potrà non costituire parametro di prioritaria selezione nel conferimento degli incarichi, di là, ovviamente, delle ulteriori valutazioni di merito idonee a sorreggere il vincolo eminentemente fiduciario per il conferimento dell'ufficio.

Sempre in tale ottica, ci si riserva altresì di operare le opportune valutazioni a campione in ordine a scostamenti anomali dall'assolvimento delle attività secondo i termini ordinatori di legge e/o alla non giustificata inerzia nella conduzione e gestione delle procedure, in vista dei provvedimenti ex art. 37 l.f.

Il quarto comma dell'art. 104 *ter* l. fall. è stato modificato con la previsione che il curatore possa essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo, oltre che ad altri professionisti, a *società specializzate*.
La sezione fallimentare intende sottolineare che l'eventuale scelta di soggetti commissionari per la vendita di beni facenti parte dell'asse fallimentare, scelta di pertinenza esclusiva del curatore, dovrà dare motivato conto delle specifiche ragioni di qualità, efficienza, opportunità e convenienza economica del servizio.

**2.** recenti modifiche della legge fallimentare inerenti alla disciplina della chiusura della procedura di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) l. fall.
L'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 prevede che all'articolo 118 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a) al secondo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali*

*a) al secondo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 4. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura di fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al secondo comma dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".*

*b) all'art. 120 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato ed il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.*

La norma è diventata operativa a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e, ovviamente, riguarda anche le procedure attualmente pendenti.

L'esigenza sottesa alla nuova disciplina, comune a quella sottostante alle modifiche dei termini per la liquidazione dell'attivo, è quella di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01 (cd. "Pinto"), e quindi il pericolo, per le finanze pubbliche, di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura fallimentare, limitatamente alle ipotesi in cui la durata del contenzioso pendente osti alla chiusura del procedimento.

Il tribunale ritiene necessario che ogni curatore di fallimenti aperti alla data di oggi che non possano essere chiusi esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa

depositino telematicamente una dichiarazione *ad hoc*, attestante la sussistenza della situazione espressamente considerata dall'art. 7 suindicato e indicante per ciascun procedimento:
-la *causa* o le *causae petendi*, stato e grado di avanzamento, entità del *petitum*,
- l'espressa attestazione della definizione di ogni altra attività relativa all'accertamento del passivo e alla liquidazione dell'attivo e, conseguentemente, dell'esistenza della causa o delle cause che costituiscono il solo impedimento alla chiusura della procedura fallimentare,
-una breve relazione del legale della procedura inerente ai tempi di definizione ed alla probabilità che la causa abbia esito favorevole, potendosi in tal senso il curatore richiamare a relazioni e pareri eventualmente già resi, ove risalenti a non più di un anno dalla data della presente circolare,
-una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Il termine per il deposito della dichiarazione *ad hoc* viene indicato nel **20 dicembre 2015.**

Ogni giudice delegato, in ogni caso, potrà comunque verificare autonomamente quali procedure si trovano nella condizione prevista dall'art. 7, se del caso assumendo i necessari interventi sollecitatori.

L'acclarata mancata presentazione della dichiarazione *ad hoc* potrà essere valutata quale causa di revoca del curatore, ove l'omissione non sia adeguatamente giustificata.

Dopo la presentazione della dichiarazione *ad hoc* il giudice delegato, valutati tutti gli elementi acquisiti, ove non sia conveniente la rinuncia agli atti per ragioni che gli organi direttivi della procedura (g.d. medesimo o c.d.c., a seconda dei casi) potranno discrezionalmente valutare, autorizzerà l'avvio delle operazioni per la chiusura del fallimento pur in pendenza della causa o delle cause, verificata la concreta applicabilità alle prescrizioni del suindicato art. 7, anche in relazione alle eventuali circolari al riguardo emanande dal Ministero Economia e Finanze e/o dall'Agenzia delle Entrate.

## 3. Modifiche della disciplina del procedimento di vendita delegata nelle procedure concorsuali

Le nuove disposizioni concernenti il procedimento di vendita delegata si applicano anche alle nuove vendite da disporsi a cura del professionista delegato nelle procedure concorsuali già pendenti.

. Il professionista delegato deve indicare nell'avviso di vendita separatamente il PREZZO BASE d'asta del bene (intendendo per prezzo base quello determinato dallo stimatore ai sensi dell'art. 568 c.p.c.) e l'OFFERTA MINIMA per la partecipazione alla vendita (pari al 75% del prezzo base d'asta).

L'OFFERTA MINIMA deve sempre essere indicata numericamente e non in termini di mera percentuale rispetto al prezzo base d'asta.

L'indicazione separata del PREZZO BASE d'asta e dell'OFFERTA MINIMA deve essere contenuta anche nell'avviso oggetto di pubblicazione sul sito internet e sul quotidiano indicati nell'ordinanza di vendita.

Il professionista delegato deve fissare il nuovo tentativo di vendita come segue.

Nel caso in cui il primo tentativo di vendita da eseguirsi in conformità alla disciplina del D.L. n. 83 del 2015 costituisca il PRIMO tentativo di vendita, il professionista delegato deve indicare:

- come PREZZO BASE D'ASTA del bene l'importo corrispondente al valore determinato dall'esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. ed eventualmente indicato nell'ordinanza di vendita come prezzo base d'asta;

- come OFFERTA MINIMA per la partecipazione alla vendita l'importo corrispondente al 75% del valore sopra indicato.

ESEMPIO

Ipotesi: valore determinato dall'esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. ed indicato nell'ordinanza di vendita come prezzo base d'asta: euro 100.000,00;

Schema descrittivo per l'avviso di vendita:

appartamento ... ;

PREZZO BASE D'ASTA: euro 100.000,00;

OFFERTA MINIMA: euro 75.000,00 (75% di 100.000,00).

Nel caso in cui il primo tentativo di vendita da eseguirsi in conformità alla disciplina del D.L. n. 83 del 2015 costituisca il SECONDO (od ULTERIORE) tentativo di vendita, il professionista delegato deve indicare:

- come PREZZO BASE D'ASTA del bene l'importo corrispondente al prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita eseguito in conformità alla disciplina previgente;

- come OFFERTA MINIMA per la partecipazione alla vendita l'importo corrispondente al 75% del valore sopra indicato.

ESEMPIO

Ipotesi: prezzo base dell'ultimo tentativo di vendita eseguito in conformità alla disciplina previgente: euro 200.000,00.

Schema descrittivo per il nuovo avviso di vendita:

appartamento ... ;

PREZZO BASE D'ASTA: euro 200.000,00;

OFFERTA MINIMA: euro 150.000,00 (75% di 200.000,00).

Per i tentativi di vendita successivi al primo eseguito in conformità alla disciplina del D.L. n. 83 del 2015, il professionista delegato – nell'eseguire i ribassi autorizzati dall'ordinanza di vendita e nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza medesima – deve indicare:

- come PREZZO BASE D'ASTA del bene l'importo corrispondente al prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita con la riduzione di un quarto;

- come OFFERTA MINIMA per la partecipazione alla vendita l'importo corrispondente al 75% del valore sopra indicato.

Ipotesi: prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo di vendita eseguito in conformità alla disciplina del D.L. n. 83 del 2015: euro 100.000,00; offerta minima: euro 75.000,00.

Schema descrittivo per il nuovo tentativo di vendita:

appartamento ... ;

PREZZO BASE D'ASTA: euro 75.000,00;

OFFERTA MINIMA: euro 56.250,00 (75% di 75.000,00).

Si raccomanda ai curatori di indire procedure competitive ai sensi dell'art. 107 comma 1° l.f. nei casi in cui dal ritardo possa derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori, in quanto la procedura competitiva non assoggettata all'integrale disciplina processuale, consente una contrazione dei tempi di allocazione dei beni, maggiormente compatibile con le specifiche esigenze di speditezza e di celerità richiesta dalla procedura fallimentare, tenuto conto che le disposizioni del codice di procedura civile sono applicabili, solo in quanto compatibile, pur avendo la vendita natura di vendita forzata. Resta salva, peraltro, la necessità di prudente valutazione dell'opportunità dell'uno o dell'altro strumento, anche in relazione alle eventuali problematiche inerenti il trasferimento del bene e la cancellazione delle formalità.

Nel caso in cui dopo vari tentativi di vendita il prezzo del bene immobile o mobile sia diminuito in modo tale da rendere manifestamente non conveniente la liquidazione dello stesso, il curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare alla liquidazione del bene, dandone comunicazione ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 104 ter comma 8° l.f.

Tale ipotesi, in linea di massima, può dirsi per definizione integrata allorquando il prezzo di vendita sia sceso al di sotto dell'importo complessivo dei crediti muniti di prelazione speciale, segnatamente pegno o ipoteca, poiché sarebbe in tal caso evidente l'utilità ed il beneficio della vendita competitiva solamente con riguardo al prelazionario, non già alla massa nel suo complesso. E, in particolare, la necessità di procedere all'abbandono del bene appare a maggior ragione obbligata allorquando il tempo della liquidazione abbia superato il termine ordinatorio biennale previsto dalla legge.

In caso di abbandono del bene il compenso liquidato dell'esperto estimatore non verrà soddisfatto in sede concorsuale, ma in sede esecutiva a seguito di intervento dello stimatore nel procedimento esecutivo promosso dai creditori, fermi gli acconti e/o rimborsi spese eventualmente liquidati.

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale.

Torino, 11 novembre 2015

Il presidente
( dott. Giovanna Dominici)